



CITTA' DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 129

Data: 26/06/2024

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE RELATIVA ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2024

IL SINDACO

D'ALO' CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

VISTI:

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile;
- la Legge 3 agosto 1999, n.265;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la Legge n. 100 del 21.11.2021;
- la L.R. Puglia n. 18 del 30.11.2000;
- la L.R. Puglia n. 38 del 12.12.2016;
- la L.R. Puglia n. 53 del 12.12.2019;
- la L. n. 155 dell'08/11/2021;
- la L.R. n. 1 del 2023;

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale la G.R. ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025;

LETTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07.06.2024 (pubblicato sul BURP Regione Puglia n. 5 straord. del 07.06.2024), ai sensi delle L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. n. 53/2019, il quale dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2024 in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.);

CONSTATATO CHE, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave potenziale pericolo per la pubblica e la privata incolumità soprattutto quando essi si verificano in zone prossime a centri abitati, od abitazioni ricadenti in zone boschive;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e la privata incolumità secondo le previsioni dell'art.54 del Tuel 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATA la normativa di riferimento in materia VISTO il TUEL 267/2000, "Testo Unico degli Enti Locali", art. 54;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

1. Ai proprietari, conduttori, affittuari, Enti Pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree boscate, cespugliate e a pascolo, ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07.06.2024, nonché le indicazioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. In particolare, di eseguire le attività di prevenzione incendi **nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016**, di cui di seguito si riporta l'art. 3:

• Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. • I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

• I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l'obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

• I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

• I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

• All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 3 del predetto DPGR n. 260 del 07.06.2024, nel periodo di grave pericolosità incendi in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

AVVISA

1. che sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Grottaglie è possibile visionare il testo completo del DPGR n. 260 del 07.06.2024 in allegato alla presente Ordinanza;
2. che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del DPGR n. 260 del

07.06.2024, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07.06.2024, estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;

3. che le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri - Forestale, il Comando di Polizia Regionale e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge;

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia. In alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993).

DISPONE

Che la presente sia trasmessa per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a:

- Alla Presidenza della Regione Puglia;
- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Ai settori dell'Ente competenti per materia: LL.PP.- Patrimonio ed Ambiente;
- Comando dei Carabinieri di Grottaglie;
- Alla Guardia di Finanza di Taranto;
- Commissariato di polizia di Grottaglie
- Al Gruppo dei Carabinieri Forestali;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
- Alla Direzione Provinciale ANAS;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Grottaglie, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Comunale

IL SINDACO
Ciro D'ALO'